



Il COA di Campobasso formula quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 53/1994, in materia di autorizzazione alle notificazioni in proprio. In particolare, chiede di sapere se le cause ostative ivi previste - e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti e l'irrogazione di sanzioni interdittive - debbano essere interpretati come cumulativi ovvero alternativi.

La risposta è resa nei termini seguenti. I requisiti vanno intesi, con ogni evidenza, come alternativi. Pertanto, sia la pendenza di procedimenti disciplinari che l'aver riportato sanzioni interdittive ostano – alternativamente – all'autorizzazione in parola. Si conferma, sul punto, il parere n. 16 del 2020, che si riporta integralmente per maggiore comodità:

Il COA di Venezia formula quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 7, comma 1 della legge n. 53/1994, a mente del quale "l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di

irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge". In particolare, il COA di Venezia chiede di sapere: a) se debba procedersi alla revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva; b) se, in caso di revoca dell'autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.

Al primo quesito non può che risponderci richiamando il tenore letterale della norma, la quale circoscrive le ipotesi di revoca all'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero – in assenza delle medesime – alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio. Si ritiene che l'irrogazione di sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, renda necessaria la revoca dell'autorizzazione: diversamente, si finirebbe paradossalmente per mantenere un'autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti). Quanto al secondo quesito, la norma è chiara nel parlare di revoca dell'autorizzazione e non già di una sua sospensione: pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l'avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.

Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 20 aprile 2022

---

Il COA di Modena chiede di sapere se l'assunzione a tempo determinato presso l'Ufficio del processo comporti il divieto di esercizio della professione forense sull'intero territorio nazionale e se, in caso, di risposta affermativa, possa procedersi alla sospensione dell'iscritto.

Al quesito ha fornito risposta l'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 17/2022 che – a sua volta – ha modificato l'articolo 11 del decreto legge n. 80/2021, disponendo che

l'assunzione "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica".

Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 20 aprile 2022

---

Il COA di Campobasso chiede di sapere se l'avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 della legge n. 247/12 possa richiedere al COA parere di congruità su parcella relativa a prestazione rese antecedentemente alla sospensione.

La risposta va resa in termini positivi. Il parere di congruità, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, può essere richiesto dall'iscritto in caso di controversia con il cliente. La richiesta si lega dunque alla prestazione resa, in relazione alla quale sia sorto conflitto con il cliente: conflitto che, evidentemente, può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell'avvocato, che produce effetto dal momento in cui l'istanza di sospensione viene accolta dal COA.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 20 aprile 2022

---

Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all'articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reinscrizione a seguito di radiazione "decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione".

La materia è ora disciplinata dall'articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: "il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine". Se ne desume la tacita abrogazione dell'articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022